



**Comune di Dicomano**

**Provincia di Firenze**

**Regolamento per le occupazioni di spazi  
ed aree pubbliche e per l'applicazione  
della relativa tassa**

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale  
n° 17 del 28.03.2007

Modificato con Delibera del Consiglio Comunale  
n° 47 del 01.04.2010

Modificato con Delibera del Consiglio Comunale  
N° 37 del 15.04.2011

Modificato con Delibera del Consiglio Comunale  
N° 51 del 29.09.2014

Modificato con Delibera del Consiglio Comunale  
N° 5 del 20.02.2017

**REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E  
PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA**  
(Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507)

**INDICE**

**TITOLO I – Parte generale**

<b>Art.1</b>	Oggetto del regolamento	<i>Pag.2</i>
<b>Art.2</b>	Oggetto della tassa	<i>Pag.2</i>
<b>Art.3</b>	Occupazioni permanenti e temporanee	<i>Pag.2</i>
<b>Art.4</b>	Soggetti attivi e passivi	<i>Pag.3</i>
<b>Art.5</b>	Funzionario responsabile	<i>Pag.3</i>
<b>Art.6</b>	Regolamento e tariffe	<i>Pag.3</i>
<b>Art.7</b>	Domanda di occupazione	<i>Pag.3</i>
<b>Art.8</b>	Rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione	<i>Pag.4</i>
<b>Art.9</b>	Obblighi del concessionario	<i>Pag.5</i>
<b>Art.10</b>	Decadenza della concessione o dell'autorizzazione	<i>Pag.5</i>
<b>Art.11</b>	Revoca delle concessioni e autorizzazioni	<i>Pag.5</i>
<b>Art.12</b>	Rinnovo	<i>Pag.5</i>
<b>Art.12-</b>	Occupazioni permanenti effettuate con bacheche	<i>Pag.6</i>
<b>bis</b>		
<b>Art.13</b>	Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico	<i>Pag.7</i>
<b>Art.14</b>	Autorizzazione ai lavori	<i>Pag.7</i>
<b>Art.15</b>	Occupazione con ponti, steccati, pali, ecc.	<i>Pag.7</i>
<b>Art.16</b>	Occupazione con tende e tendoni	<i>Pag.7</i>
<b>Art.17</b>	Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio	<i>Pag.8</i>
<b>Art.18</b>	Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive	<i>Pag.8</i>
<b>TITOLO II – Disciplina tariffaria</b>		
<b>Art.19</b>	Classificazione del Comune	<i>Pag.8</i>
<b>Art.20</b>	Tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche	<i>Pag.8</i>
<b>Art.21</b>	Occupazioni permanenti soggette al pagamento della tassa	<i>Pag.10</i>
<b>Art.22</b>	Occupazioni permanenti: sopra e sottosuolo	<i>Pag.11</i>
<b>Art.23</b>	Occupazioni permanenti: passi carrabili	<i>Pag.11</i>
<b>Art.24</b>	Occupazioni temporanee soggette al pagamento della tassa	<i>Pag.12</i>
<b>Art.25</b>	Occupazioni temporanee: disciplina e tariffa	<i>Pag.12</i>
<b>Art.26</b>	Esenzione dalla tassa	<i>Pag.13</i>
<b>Art.27</b>	Denuncia e versamento	<i>Pag.14</i>
<b>Art.28</b>	Accertamenti, compensazione, rimborsi e riscossione coattiva	<i>Pag.14</i>
<b>Art.29</b>	Sanzioni amministrative e pecuniarie	<i>Pag.16</i>
<b>Art.30</b>	Modalità di gestione	<i>Pag.16</i>
<b>Art.31</b>	Norme finali	<i>Pag.17</i>



# **TITOLO I**

## **Parte Generale**

### **Art.1 – Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento contempla e disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche ovvero private soggette a servitù di pubblico passaggio, di cui al Capo II, articoli da 38 a 57, del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507<sup>1</sup> e successive modificazioni.

### **Art.2 – Oggetto della tassa**

1. Sono soggette alla Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (d'ora in poi chiamata semplicemente tassa oppure TOSAP) le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono, parimenti, soggette alla TOSAP le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa, con esclusione dei balconi, verande e simili infissi di carattere stabile.
3. La TOSAP si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
4. Sono escluse dalla TOSAP le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio statale.

### **Art.3 – Occupazioni permanenti e temporanee**

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
  - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
  - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
2. Ai soli fini dell'applicazione della tassa sono considerate occupazioni temporanee, da tassare con tariffa ordinaria maggiorata del 20% le occupazioni, sia temporanee che permanenti, che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno.

---

<sup>1</sup> Con tale Decreto Legislativo viene istituita la TOSAP e sono dettate le norme generali di riferimento sulla base delle quali è stato redatto il presente regolamento.

## **1. Art.4 – Soggetti attivi e passivi**

1. La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

## **Art.5 – Funzionario responsabile**

1. Nel caso di gestione diretta del servizio, il Funzionario Responsabile della gestione della TOSAP, cui attribuire le funzioni ed i poteri previsti dall'art.54 del D.Lgs. 507/93<sup>2</sup> deve essere scelto fra il personale dipendente del Comune avente qualifica non inferiore alla categoria C, fermo restando il rispetto dei profili professionali e delle mansioni di cui al vigente contratto di lavoro per il personale degli enti locali.
2. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma precedente spettano al concessionario.

## **Art.6 – Regolamento e tariffe**

1. Le modalità per la richiesta, il rilascio, la decadenza, la revoca ed il rinnovo delle concessioni ed autorizzazioni di occupazioni di spazi ed aree pubbliche, nonché l'applicazione delle tariffe sono disciplinate dal capo II del Decreto Legislativo 507/93<sup>3</sup> e succ. mod. e dal presente regolamento.
2. Le tariffe vengono annualmente deliberate dal competente organo comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'anno di riferimento ed entrano in vigore nei termini previsti dalla legge.
3. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata.

## **Art.7 – Domanda di occupazione**

1. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico, deve farne apposita domanda al Comune. La domanda va fatta pervenire all'Ufficio Protocollo almeno 20 giorni prima della data di inizio occupazione richiesta. In caso di trasmissione tramite il servizio postale, la data di ricevimento, ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo. Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza.

---

<sup>2</sup> Si riporta per maggior chiarezza il testo dell'art.54 concernente i poteri del Funzionario Responsabile: "(comma 1) Il comune, nel caso di gestione diretta, (omissis) ... designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi."

<sup>3</sup> Vedi nota 1.

2. La domanda deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
  - b) l'ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si chiede di occupare e la sua misura;
  - c) l'oggetto dell'occupazione, la durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, la modalità d'uso;
  - d) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione - se richiesto dal Comune - nella misura che è determinata dall'Ufficio competente al rilascio della concessione o autorizzazione.
3. La domanda deve essere corredata, quando occorre, dalla relativa documentazione tecnica. Comunque, il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda e che non siano già in possesso dell'Ente. Al fine del rilascio degli atti autorizzativi di cui al 1<sup>o</sup> comma, dovranno essere acquisiti i pareri, vincolanti, dell'Ufficio Tecnico Comunale e del Servizio Polizia Municipale, nonché quello degli altri uffici eventualmente interessati.
4. Gli uffici preposti all'istruttoria per il rilascio delle concessioni o autorizzazioni sono:
- a) Ufficio Polizia Municipale: per passi carrabili, occupazioni temporanee di mercati e fiere, spettacoli viaggianti;
  - b) Ufficio Urbanistica: per cantieri edili, tende, sottosuolo e soprassuolo;
  - c) Ufficio Tributi: per occupazioni permanenti ad esclusione di passi carrabili.

## **Art.8 – Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione**

1. Il Funzionario Responsabile della TOSAP, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo o spazio pubblico.
2. Nell'atto sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso nonché le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione.
3. Ogni atto di concessione od autorizzazione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni sotto riportate di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni o delle autorizzazioni.
4. La concessione o l'autorizzazione deve indicare il tipo di occupazione, la durata, la superficie e viene accordata:
  - a) *senza pregiudizi di diritti di terzi;*
  - b) *con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;*
  - c) *con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni.*
5. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.

6. Al termine della concessione, qualora la stessa non venga rinnovata, il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sua cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale.

#### **Art.9 – Obblighi del concessionario**

1. Le concessioni e le autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.
3. E' pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa.
4. Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese, secondo le prescrizioni impartite dal Comune.

#### **Art.10 – Decadenza della concessione o dell'autorizzazione**

1. Sono cause di decadenza della concessione o dell'autorizzazione:
  - a) le reiterate violazioni, da parte del concessionario, dei collaboratori o dei suoi dipendenti, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
  - b) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
  - c) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti;
  - d) la mancata occupazione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi alla data prevista per l'inizio dell'occupazione, nel caso di occupazione permanente;
  - e) il mancato pagamento della TOSAP.

#### **Art.11 – Revoca delle concessioni e autorizzazioni**

1. Le concessioni e autorizzazioni possono essere revocate per l'inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento oppure per motivi di ordine pubblico, pubblico interesse e circolazione stradale.
2. Le concessioni del sottosuolo non possono però essere revocate se non per necessità di pubblici servizi.
3. La revoca di concessioni o autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, per le motivazioni di cui ai commi precedenti, dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, senza interessi.
4. La decadenza della concessione o autorizzazione per le cause previste dall'art. 9 non dà diritto al rimborso della tassa pagata.

## **Art.12 – Rinnovo**

1. I provvedimenti di concessione e di autorizzazioni sono rinnovabili alla scadenza.
2. Per le occupazioni permanenti, si considerano automaticamente prorogate alla scadenza, qualora non intervenga, da parte del concessionario, domanda di disdetta, da presentarsi al protocollo comunale entro il 31 dicembre.
3. Per le occupazioni temporanee qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione o della concessione ha l'obbligo di presentare prima della scadenza, domanda di rinnovo indicando la durata per la quale viene chiesta la proroga dell'occupazione.
4. Il mancato pagamento della tassa per l'occupazione già in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo.

## **Art. 12- bis – Occupazioni permanenti effettuate con bacheche**

1. Il presente regolamento disciplina altresì la concessione delle autorizzazioni per l'installazione di bacheche informative (vetrinette con frontale apribile) da destinare alla comunicazione delle attività e delle iniziative di:
  - Associazioni, Enti di Assistenza, Enti di Promozione Culturale, Ricreativa, Sportiva, Sindacati, Partiti Politici, aventi sede sociale nel Comune di Dicomano o nella Provincia di Firenze.
2. Le suddette bacheche informative dovranno essere installate, a cura e spese del richiedente, unicamente nel luogo indicato nell'atto autorizzativo.
3. L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione della bacheca è presentata da parte del Legale Rappresentante del soggetto richiedente, o da persona da esso espressamente delegata.
4. L'istanza è redatta ai sensi di quanto previsto dal vigente regolamento comunale per la disciplina dell'occupazione di suolo pubblico e applicazione della relativa tassa.
5. Nessun soggetto può essere titolare di più di un'autorizzazione.
6. Ogni qualvolta si verificano cambiamenti nelle generalità giuridiche, il soggetto autorizzato dovrà darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione Comunale.
7. Nel caso in cui il soggetto autorizzato cessi giuridicamente di esistere, la persona fisica che ha presentato formale richiesta di autorizzazione per conto di esso, è tenuta a presentare dichiarazione di cessazione entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno medesimo, nonché a provvedere alla rimozione della bacheca entro 15 giorni dalla comunicazione di cessazione, trascorsi i quali la bacheca diventerà di proprietà comunale.
8. Il soggetto titolare dell'autorizzazione non potrà, pena la revoca dell'autorizzazione, utilizzare la bacheca per conto di altre Associazioni, Enti, Partiti Politici nati successivamente al rilascio dell'atto di autorizzazione con diversa denominazione. Inoltre non potrà utilizzare la bacheca per scopi contrari alla legge, all'ordine pubblico ed al buon costume, pena la revoca dell'autorizzazione. È vietata l'esposizione di materiale con finalità pubblicitarie o commerciali, pena la revoca dell'autorizzazione. È fatto altresì divieto di utilizzare le bacheche per manifesti e avvisi di propaganda elettorale nei trenta giorni precedenti le consultazioni popolari, pena la revoca dell'autorizzazione.



9. In caso di revoca dell'autorizzazione, la bacheca dovrà essere rimossa dall'interessato entro 15 giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, trascorsi i quali la bacheca diventerà di proprietà comunale.

#### **Art. 12 ter – Occupazioni temporanee effettuate con banchi, chioschi etc.**

1. Le occupazioni temporanee effettuate con banchi, chioschi etc. per iniziative politiche, sociali e culturali sono subordinate a preventiva autorizzazione.
2. Le predette occupazioni, in concomitanza con iniziative di qualsiasi genere e manifestazioni pubbliche, sono consentite fuori dalle aree designate per le manifestazioni medesime e, comunque, ad una distanza da queste non inferiore a mt.150.

#### **Art.13 – Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico**

1. Per collocare - anche in via provvisoria - fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi ecc. nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere la concessione o l'autorizzazione comunale.
2. Il competente ufficio comunale detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle condutture, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, ecc.

#### **Art.14 – Autorizzazione ai lavori**

1. Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso della concessione o dell'autorizzazione dei lavori.
2. Prima del rilascio del permesso di occupazione, l'Ufficio LL.PP. rileva lo stato dei luoghi dandone atto in apposito verbale.
3. Ove ritenuto necessario, in ragione della natura degli interventi di manomissione del suolo pubblico, il Responsabile del Servizio LL.PP. richiede il rilascio di apposita garanzia.
4. Alla scadenza dell'occupazione di cui ai precedenti commi, il Responsabile del Servizio LL.PP. provvede ad effettuare la verifica della realizzazione a regola d'arte degli interventi di ripristino del suolo pubblico con successivo svincolo della garanzia ove prestata.
5. Rimane a carico del concessionario la responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecata a terzi in conseguenza dell'occupazione.

### **Art.15 – Occupazioni con ponti, steccati, pali, ecc.**

1. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, ecc. sono soggette alle disposizioni del presente regolamento salvo che si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione e di allestimento di durata non superiore a 12 ore diurne.

### **Art.16 – Occupazioni con tende e tendoni**

1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi, negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l'autorizzazione o la concessione comunale.
2. Per ragioni di arredo urbano l'autorità competente può disporre la rimozione o la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.

### **Art.17 – Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio e pubblici esercizi.**

1. Le concessioni e le autorizzazioni, anche temporanee, ad uso commerciale, sono date sotto la stretta osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 114 del 31.03.1998<sup>4</sup>.
2. Le occupazioni permanenti e temporanee di cui al presente articolo, effettuate con sedie e tavoli, sono consentite a condizione che l'area occupata sia debitamente delimitata con fioriere, pedane ed altri accorgimenti tecnici similari e, comunque, nelle condizioni previste dall'art. 20 del Dlgs n. 285/92.
3. Le occupazioni di cui al comma 2., già esistenti alla data del 31.12.2010, dovranno adeguarsi alle presenti norme.

### **Art.18 – Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive**

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche si procede ai sensi dell'art. 20 del Decreto Legislativo 285/92<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> Tale decreto stabilisce i principi e le norme generali sull'esercizio dell'attività commerciale, perseguendo le seguenti finalità: a) trasparenza del mercato, concorrenza, libertà di impresa e libera circolazione delle merci; b) tutela del consumatore; c) efficienza, modernizzazione e sviluppo della rete distributiva; d) pluralismo ed equilibrio fra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita.

<sup>5</sup> Tale decreto legislativo ha approvato il nuovo codice della strada e l'art. 20 regola i casi e le modalità in cui è prevista l'occupazione della sede stradale, nonché le sanzioni pecuniarie e accessorie per chi viola tali norme: "Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 242.400 a lire 969.600 ... (omissis) la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa di rimuovere le opere abusive a proprie spese .... (omissis)."

## TITOLO II

### Disciplina tariffaria

#### **Art.19 – Classificazione del Comune**

1. Il Comune di Dicomano appartiene alla V classe, ai sensi dell'art. 43 del Decreto Legislativo 507 del 15.11.1993<sup>6</sup>.

#### **Art.20 – Tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche**

1. Le occupazioni di suolo, soprasuolo e sottosuolo pubblico sono soggette al pagamento della tassa secondo le norme di legge e del presente regolamento.
2. Per le occupazioni permanenti la tassa è annua; per le occupazioni temporanee la tassa si applica in relazione alla durata dell'occupazione in base a tariffe giornaliere o riferite a fasce orarie.
3. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale scopo il territorio comunale è classificato nelle seguenti 2 categorie:
  - a) Categoria I: centri abitati;
  - b) Categoria II: fuori dai centri abitati;così delimitate con delibera della Giunta Comunale n. 141 del 10.03.1994, esecutiva.
4. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari; le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.
5. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%.
6. Le occupazioni del sottosuolo e soprasuolo stradale di cui al 1<sup>o</sup> comma dell'art. 46 del Decreto Legislativo 507/93<sup>7</sup> e successive modifiche sono tassate in base ai criteri stabiliti dall'art. 18, 2<sup>o</sup> comma, della Legge 488/99<sup>8</sup>. Le occupazioni temporanee effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.
7. Per le occupazioni con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico la tariffa è ridotta al 30%.
8. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

---

<sup>6</sup> Ripartisce i comuni in 5 classi secondo il numero di abitanti: Londa rientra nella Classe V (fino a 10.000 abitanti). Tale classificazione ha effetto sui limiti minimi e massimi applicabili per le varie tariffe.

<sup>7</sup> Ovverosia quelle effettuate con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse.

<sup>8</sup> Detto comma stabilisce che alla tassa può essere applicata, per le occupazioni in questione, la determinazione forfettaria non più sulla base dei metri lineari, ma sul numero delle utenze degli enti che gestiscono le reti.

9. Per le occupazioni con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 metri quadrati, del 25% per la parte eccedente 100 metri quadrati e fino a 1000 metri quadrati, del 10% per la parte eccedente i 1000 metri quadrati.
10. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

### **Art.21 – Occupazioni permanenti soggette al pagamento della tassa**

1. Si presumono per loro natura occupazioni permanenti soggette al pagamento della tassa:
  - a) tende solari, chioschi, edicole, casotti, pensiline, porta insegne, infissi di qualsiasi natura o specie portanti pubblicità, annunci e simili che comunque proiettano al suolo;
  - b) isole spartitraffico o qualsiasi rialzo del piano pedonale;
  - c) passi carrai e accessi carrabili previsti dal successivo art. 23;
  - d) occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, occupazioni con pali in legno, ferro, cemento, travi o tralicci;
  - e) occupazioni di suolo o sottosuolo con distributori di carburante e relativi serbatoi con combustibili liquida da riscaldamento e manufatti vari;
  - f) distributori automatici di tabacchi, profilattici, ecc.;
  - g) autovetture adibite a trasporto pubblico.

### **Art.22 – Occupazioni permanenti: sopra e sottosuolo**

1. Per le occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo la tariffa è ridotta del 50%.

### **Art.23 – Occupazioni permanenti: passi carrabili**

1. Per i passi carrabili la tariffa è ridotta del 50%.
2. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
3. La tassa è commisurata alla superficie occupata risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità del marciapiede o del manufatto.
4. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite va calcolata in ragione del 10 per cento.

5. La tassa non è dovuta per i semplici accessi, carrabili o pedonali quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.
6. Il Comune su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma precedente e tenuto conto delle esigenze di viabilità, possono, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. In tale caso la superficie tassabile è ottenuta dal prodotto della larghezza effettiva del passo per la profondità forfetaria di m. 1. Tale superficie non può essere comunque superiore a mq. 10. La tariffa applicata è quella di cui al 1<sup>o</sup> comma.
7. Sono soggette a tassazione con le stessa modalità dei precedenti commi anche i passi carrabili unici e indispensabili per l'accesso ai fondi rustici.
8. La tariffa è ridotta del 90% per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.
9. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti, la tariffa applicata è quella di cui al 1<sup>o</sup> comma.
10. La tassa relativa all'occupazione con passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere l'abolizione con apposita domanda al comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.
11. Per la realizzazione di passi carrabili di nuova costruzione devono essere osservate anche le norme contenute nell'art. 46 del D.P.R. 495 del 16.12.1992<sup>9</sup> (Regolamento d'esecuzione del nuovo codice della strada).
12. Il Comune, per ciascun passo carrabile esistente sulle viabilità di propria competenza, rilascia apposito cartello ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. 3/a del D.P.R. 495 del 16.12.1992 attestante il rilascio dell'autorizzazione dello stesso passo carrabile e il conseguente divieto di sosta disposto dal vigente codice della strada. Il costo del segnale, fissato con separato atto della Giunta Comunale, è a carico del titolare dell'autorizzazione del passo carrabile stesso e dovrà essere versato direttamente all'ufficio comunale competente al rilascio della concessione, al momento della consegna del cartello.

#### **Art.24 – Occupazioni temporanee soggette al pagamento della tassa.**

1. Sono considerate occupazioni temporanee e quindi assoggettate al pagamento della relativa tassa:
  - a) steccati, ponteggi e recinzioni per cantieri edili ed ogni altra occupazione per lavori stradali e sotterranei, depositi di materiali;
  - b) chioschi e simili, banchi, veicoli, mostre, vetrine, capannoni, stand pubblicitari;
  - c) tende solari per il periodo di esposizione, esposizioni di merci nella pubblica via, marciapiedi e porticati, davanti ai negozi di vendita o all'interno di mercati;

---

<sup>9</sup> *Detta le norme e le condizioni da rispettare per la costruzione di passi carrabili, specificando che è autorizzata dall'ente proprietario della strada. Norme fondamentali sono: a) distanza di almeno 12 metri dalle intersezioni; b) dover consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli; c) eventuale separazione da idonea entrata pedonale.*

- d) parchi di divertimento, spettacoli viaggianti, circhi equestri, tiri a segno e simili, comprese le loro carovane;
- e) tavoli e sedie, ombrelloni, portalampada, recinti di piante ornamentali od altro all'esterno dei pubblici esercizi, od attività artigianali od industriali;
- f) pali, porta insegne réclame e simili, rastrelliere per biciclette o motocicli, striscioni pubblicitari;
- g) autovetture da piazza che stazionano nelle aree a ciò destinate dall'Amministrazione Comunale;
- h) mercanzie e materiali di qualsiasi specie destinati a rimanere nello stesso luogo oltre il tempo necessario al semplice carico e scarico.

### **Art.25 – Occupazioni temporanee: disciplina e tariffa**

1. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata nell'ambito delle categorie previste dall'art. 19 del presente regolamento in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa è ridotta del 30% per il periodo eccedente tale limite.
2. La tassa si applica a giorno, a metro quadrato, o a metro lineare in base alle tariffe vigenti, con la seguente tariffazione:
  - a) Fino a 12 ore – riduzione del 10%;
  - b) Oltre 12 ore – tariffa giornaliera intera;
3. Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30%. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o comunque di aree pubbliche già occupate, la tassa va determinata limitatamente alla sola parte di essa eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.
4. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere, festeggiamenti la tariffa di cui al comma 2 del presente articolo è aumentata del 50% con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.
5. Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tariffa di cui al comma 2 del presente articolo è ridotta dell'80% e sono calcolate in ragione del 50% sino a mq. 100, del 25% per la parte eccedente i mq. 100 e fino a mq. 1000, del 10% per la parte eccedente i mq. 1000.
6. Per le occupazioni temporanee per fini di cui all'art. 46 del Decreto Legislativo 507/93<sup>10</sup> la tariffa è ridotta del 50%.
7. Per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa di cui al comma 2 del presente articolo è ridotta dell'80%.
8. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente la tariffa di cui al comma 2 del presente articolo è ridotta del 50% e la riscossione avviene mediante convenzione.
9. Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate la tariffa è applicata nella misura stabilita per le occupazioni temporanee di suolo pubblico.

---

<sup>10</sup> vedi precedente nota 6.

10. Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi o da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti la tariffa è ridotta del 50%.
11. Per le occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa è ridotta del 50%.
12. Le tariffe per occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50%.
13. La riduzione dell'80% della tariffa ordinaria si applica, altresì, alle occupazioni temporanee per le manifestazioni di promozione e/o sviluppo sociale e/o economico, di natura ricreativa, assistenziale, previdenziale, sanitaria, educativa e di ricerca scientifica, da chiunque effettuate, a condizione che la manifestazione sia patrocinata dal Comune con apposito atto.

#### **Art.26 – Esenzione dalla tassa**

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507<sup>11</sup>.

#### **Art.27 – Denuncia e versamento**

1. Gli adempimenti connessi alla denuncia e al versamento della tassa sono i seguenti:
  - a) *Presentazione della denuncia:* Per le occupazioni permanenti, entro 30 giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione, e, comunque, non oltre il 31.12, va presentata denuncia sui modelli appositamente predisposti dall'Ufficio Tributi. Negli stessi termini deve essere effettuato il pagamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino variazioni.
  - b) *Versamento della tassa:* La TOSAP deve essere versata spontaneamente dal contribuente, senza obbligo da parte del Comune di sollecitare il pagamento, entro il 31 Marzo di ogni anno, utilizzando gli appositi bollettini per versamento su conto corrente postale, arrotondando l'importo ad 1,00 €, per difetto se la frazione non è superiore a 49 centesimi, per eccesso se è superiore<sup>12</sup>.

---

<sup>11</sup> *Specifica i casi di esenzione: "a) Le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici ... (omissis) per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica; b) Le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere; c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati; d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci; e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima; f) le occupazioni di aree cimiteriali; g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap."*

<sup>12</sup> *Dal 1 Gennaio 2002 tutti i versamenti saranno obbligatoriamente in Euro (€), stante l'entrata in vigore della moneta unica europea.*

- c) *Per variazioni in corso d'anno di occupazioni da parte di gestori di pubblici servizi:* Le denunce ed il versamento a saldo possono essere effettuate entro il 30 giugno dell'anno successivo.
- d) *Per occupazioni temporanee:* L'obbligo di denuncia è assolto con il pagamento della TOSAP.
- e) *Rateizzazione:* La TOSAP, se d'importo superiore a 260,00 €), può essere rateizzata, su richiesta del contribuente, fino ad un massimo di quattro rate, sulle quali non vengono calcolati interessi.
- f) *Occupazioni effettuate nell'esercizio del commercio su aree pubbliche da parte di assegnatari di posteggio:* E' possibile, su richiesta del contribuente, suddividere il pagamento in due rate (31 marzo e 30 settembre).
- g) *Occupazioni temporanee non ricorrenti:* la riscossione può avvenire anche in maniera diretta, attraverso il Servizio Polizia Municipale, mediate rilascio di apposita ricevuta di riscossione, contenente tutte le indicazioni già previste per il bollettino di conto corrente postale.

## **Art.28 – Accertamenti, compensazione, rimborsi e riscossione coattiva**

1. Il Comune procede alla rettifica delle denunce incomplete o infedeli, all'accertamento d'ufficio delle omesse denunce, nonché al controllo dei versamenti omessi, parziali o ritardati, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento..
3. Il contenzioso è disciplinato dal D.Lgs. 546 del 31/12/1992<sup>13</sup>.
4. Non verrà richiesto alcun versamento al contribuente se l'importo complessivo da corrispondere al Comune non è superiore ad € 3,00. Tale importo non può essere considerato come franchigia, pertanto, se l'importo è superiore a tale somma, il versamento deve essere effettuato per l'intero ammontare della tassa dovuta.
5. E' ammessa la compensazione fra crediti e debiti secondo le norme del presente articolo.

<sup>13</sup> *Tale decreto stabilisce che le controversie relative ai tributi comunali sono soggette alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali. Atti impugnabili risultano essere l'avviso di accertamento del tributo, l'avviso di liquidazione del tributo, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo e la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il rifiuto tacito o espresso di restituzione di tributi (con sanzioni ed interessi), il diniego o la revoca di agevolazioni, il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari, oltre ad ogni altro atto per il quale la legge preveda autonoma impugnabilità.*



6. Il contribuente può detrarre dalla quota dovuta di eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo – nonché di altri tributi comunali – degli anni precedenti, purché non sia intervenuta decadenza al rimborso
7. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al protocollo comunale, entro 30 giorni dal versamento, una richiesta contenente:
  - a) *generalità e codice fiscale del contribuente;*
  - b) *il tributo dovuto al lordo della compensazione;*
  - c) *l'esposizione delle eccedenze compensate, distinte per tributo nonché per anno d'imposta.*
8. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, presentando dichiarazione analoga nelle modalità e nei termini.
9. E' facoltà del contribuente comunque presentare in qualsiasi momento domanda di rimborso per le somme a credito non ancora utilizzate in compensazione. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.
10. Il termine di presentazione dell'istanza di rimborso è di cinque anni, decorrenti dal pagamento ovvero – se successiva – dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
11. La misura annua degli interessi da applicarsi sia sulle somme dovute all'ente che per i rimborsi al contribuente, è stabilita nella misura di 1,00 punto percentuale eccedente il tasso di interesse legale.
12. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili ovvero dalla data dell'eseguito versamento.
13. Non si fa luogo a rimborso se l'importo da rimborsare, comprensivo degli interessi, non supera € 10,00.

## **Art.29 – Sanzioni amministrative e pecuniarie**

1. I criteri a cui uniformare l'applicazione delle sanzioni tributarie sono, a norma della vigente legislazione in materia, i seguenti:
  - a) la gravità della violazione commessa, anche in correlazione all'azione del contribuente per regolarizzare la propria posizione, nonché dell'azione del medesimo per l'eliminazione ovvero per l'attenuazione delle conseguenze della violazione commessa;
  - b) la personalità del trasgressore, desumibile anche dai suoi precedenti fiscali;
  - c) le condizioni economiche e sociali del trasgressore;
  - d) l'esclusione dell'irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di violazioni formali non suscettibili di arrecare danno al Comune;
  - e) l'attenuazione dell'irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di adempimenti tardivi;
  - f) l'applicazione dei massimi previsti per l'irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di evasione totale;
  - g) l'ulteriore inasprimento dell'irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di recidiva;

- h) l'applicazione della norma più favorevole al contribuente nel caso di violazioni commesse in un periodo in cui il precedente dettato legislativo stabiliva sanzioni di entità diversa.
2. La determinazione e l'irrogazione delle sanzioni competono al funzionario responsabile del tributo.
  3. Vengono stabilite le seguenti sanzioni per infrazioni al presente regolamento:
    - omessa presentazione della denuncia: *sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa dovuta, con un minimo di € 51,00;*
    - denuncia infedele con elementi che incidono sull'ammontare della tassa: *sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta.*
    - Le suddette sanzioni sono ridotte come da vigente normativa se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente.
  4. Sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano gli interessi stabiliti come da precedente articolo 28.

### **Art.30 – Modalità di gestione**

1. Stante le dimensioni dell'ente, il servizio di accertamento e riscossione della tassa viene esercitato in forma diretta.
2. Il Consiglio Comunale può comunque prevedere di esercitare il servizio:
  - a) in concessione a privati;
  - b) in concessione ad apposita azienda speciale di cui all'art. 133, comma 1, lettera C del Decreto Legislativo 267 del 18.08.2000<sup>14</sup>.
3. Ove l'Amministrazione Comunale intenda avvalersi delle forme di cui sopra, la relativa scelta deve essere preceduta da apposito studio comparativo che dimostri essere quella prescelta la forma più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, cumulativamente considerati. Quanto alle modalità di scelta del concessionario si procederà mediante gara di evidenza pubblica per l'ipotesi di cui alla lett. a) e in forma di affidamento diretto in caso di costituzione dell'azienda speciale. Per le forme di gestione affidate a terzi, saranno rispettate le norme di cui agli artt. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, e 34 del Decreto Legislativo 507/93<sup>15</sup> ed ogni altra norma di legge disciplinante l'affidamento di servizi.
4. In caso di gestione in concessione del servizio di accertamento e riscossione della TOSAP, l'Amministrazione si riserva ogni più ampio diritto di ispezione e controllo, nonché di esame della documentazione della gestione affidata, con facoltà di richiedere notizie e documentazione.

### **Art.31 – Norme finali**

---

<sup>14</sup> Individua le forme in cui possono essere gestiti i servizi pubblici: a) in economia; b) con concessione a terzi; c) a mezzo di aziende speciali; d) a mezzo di istituzioni; e) a mezzo di SPA o SRL a prevalente capitale pubblico; f) a mezzo di SPA senza vincolo di proprietà pubblica.

<sup>15</sup> Articoli che regolano l'affidamento in concessione.

1. Il presente Regolamento – essendo approvato entro il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 2007 – entra in vigore a partire dal 1° Gennaio 2007.